



COMUNITÀ VALSUGANA E TESINO
PROVINCIA DI TRENTO

Verbale di deliberazione n. 39
del Consiglio dei Sindaci

OGGETTO: Approvazione del D.U.P. 2026-2028, del Bilancio di previsione finanziario 2026-2028, della Nota integrativa al bilancio e del Piano degli indicatori e dei risultati attesi del bilancio (Bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011).

L'anno duemilaventicinque addì **sedici** del mese di **dicembre** alle ore **19:05** nella stanza virtuale in videoconferenza, si è riunito il Consiglio dei Sindaci della Comunità Valsugana e Tesino

Presenti i signori:

CLAUDIO CEPPINATI	Presidente
GIORGIO MARIO TOGNOLLI	Sindaco di Bieno
SAMUELE CAMPESTRIN	Vice Sindaco di Borgo Valsugana
CESARE CASTELPIETRA	Sindaco di Carzano
ALBERTO VESCO	Sindaco di Castel Ivano
LUCIO MURARO	Sindaco di Castello Tesino
LEONARDO CECCATO	Sindaco di Cinte Tesino
CLAUDIO VOLTOLINI	Sindaco di Grigno
DIEGO MARGON	Sindaco di Novaledo
EDY LICCIARDIELLO	Sindaco di Ospedaletto
OSCAR NERVO	Sindaco di Pieve Tesino
CORRADO GIOVANNINI	Sindaco di Roncegno Terme
SERGIO ZANGHELLINI	Sindaco di Samone
GIAMPAOLO BONELLA	Sindaco di Telve di Sopra
DANIELA CAMPESTRIN	Sindaco di Torcegno

Assenti:

FEDERICO MARIA GANARIN	Sindaco di Ronchi Valsugana
LORENZA ROPELATO	Sindaco di Scurelle
MATTEO DEGAUDENZ	Sindaco di Telve

Assiste il Segretario Generale dott.ssa Sonia Biscaro.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Claudio Ceppinati nella sua qualità di Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: Approvazione del D.U.P. 2026-2028, del Bilancio di previsione finanziario 2026-2028, della Nota integrativa al bilancio e del Piano degli indicatori e dei risultati attesi del bilancio (Bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011).

IL CONSIGLIO DEI SINDACI

Evidenziato che il Consiglio dei Sindaci:

- con deliberazione n. 12 dd. 01.07.2025, dichiarata immediatamente eseguibile, ha nominato il Presidente della Comunità Valsugana e Tesino nella persona del sig. Claudio Ceppinati;
- con successiva deliberazione n. 13 di data 01.07.2025, dichiarata immediatamente eseguibile, ha preso atto della propria composizione.

Vista la Legge provinciale 09 dicembre 2015, n. 18 "Modificazioni della Legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42), che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare l'ordinamento contabile dei comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali) della Legge regionale 3 agosto 2015, n. 22, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del Decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto; la stessa individua inoltre gli articoli del Decreto legislativo 267 del 2000 che si applicano agli enti locali.

Richiamato l'art. 8, comma 1, della Legge provinciale 27 dicembre 2010 n. 27 che stabilisce come: *"A decorrere dall'esercizio finanziario 2016 cessano di applicarsi le disposizioni provinciali che disciplinano gli obblighi relativi al patto di stabilità interno con riferimento agli enti locali e ai loro enti e organismi strumentali. Gli enti locali assicurano il pareggio di bilancio secondo quanto previsto dalla normativa statale e provinciale in materia di armonizzazione dei bilanci [..]"*.

Ricordato quindi che, a decorrere dal 2017, gli enti locali trentini adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 dell'art. 11 del Decreto legislativo 118/2011 e ss.mm (schemi armonizzati) che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.

Ricordato inoltre che:

- il comma 1 dell'art. 151 del Decreto legislativo 267/2000 il quale prevede che *"Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm. ed int.."*;
- l'art. 50 della Legge provinciale 09 dicembre 2015, che recepisce l'art. 151 del Decreto legislativo n. 267/2000 e ss.mm e i., fissa il termine di approvazione del bilancio al 31 dicembre, stabilendo che, *"i termini di approvazione del bilancio stabiliti dall'articolo 151 possono essere rideterminati con l'accordo previsto dall'articolo 81 dello Statuto speciale e dall'articolo 18 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale)"*;
- con il Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2026, sottoscritto in data 24.11.2025, la Provincia Autonoma di Trento e il Consiglio delle Autonomie Locali hanno condiviso l'opportunità di prevedere che, in caso di proroga da parte dello Stato dei termini di approvazione del bilancio di previsione 2026-2028, l'applicazione della medesima proroga valga anche per i Comuni e le Comunità di Valle della Provincia di Trento.

Preso atto che:

- la Ragioneria Generale dello Stato, con nota del di data 28 maggio 2018 prot. n. 118190, in risposta ad un quesito formulato dalla Provincia Autonoma di Trento al fine di verificare la possibilità di assegnare gli spazi finanziari anche alle Comunità, ha precisato che devono ritenersi assoggettati ai vincoli del pareggio di bilancio solo gli enti espressamente richiamati nell'ambito dell'art. 9 della L. 243/2012 (Regioni, Comuni, Province, Città metropolitane e Province Autonome di Trento e Bolzano);
- in ottemperanza a quanto sopra previsto con deliberazione n. 1324 dd. 27.07.2018 la Giunta provinciale ha preso atto che le Comunità di valle sono escluse dalla disciplina del pareggio di bilancio prevista dalla Legge 243 del 2012.

Ricordato che la Legge 12 agosto 2016, n. 164, reca "*Modifiche alla Legge n. 243/12, in materia di equilibrio dei bilanci delle Regioni e degli Enti Locali*", e che, in particolare, l'art. 9 della Legge n. 243/2012 declina gli equilibri di bilancio per le Regioni e gli Enti locali in relazione al conseguimento, sia in fase di programmazione che di rendiconto, di un valore non negativo, in termini di competenza tra le entrate e le spese finali. A tal fine, sempre con riguardo agli schemi di bilancio armonizzati, sono iscritte in bilancio le previsioni delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio considerato nel bilancio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui, e che tali previsioni di cassa consentono di raggiungere un fondo cassa al 31 dicembre del primo esercizio "non negativo"

Ricordato che l'articolo 1, comma 466, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) precisa, inoltre, che, a decorrere dall'esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali è incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali e che non rileva la quota del fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

Richiamati in particolare i seguenti articoli del Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione n. 31 del Consiglio di Comunità del 28.12.2017:

- art. 8. "il documento unico di programmazione", che disciplina l'iter per l'approvazione del Documento unico di programmazione. In particolar modo prevede che qualora, entro la data del 31 luglio, non vi siano ancora le condizioni informative minime per delineare il quadro finanziario pluriennale, il Comitato Esecutivo può presentare al Consiglio la sola sezione strategica, rimandando la presentazione della sezione operativa alla successiva nota di aggiornamento del DUP. Prevede infine che il Consiglio approva la nota di aggiornamento al DUP e il bilancio di previsione con un unico atto deliberativo;
- l'art. 10. "Il bilancio di previsione e i relativi allegati", che detta la procedura per l'approvazione del bilancio di previsione.

Visto l'art. 174 del Decreto legislativo n. 267/2000 secondo il quale lo schema di bilancio di previsione finanziario e il Documento unico di programmazione sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati entro il 15 novembre (termine non perentorio) di ogni anno secondo quanto stabilito dal regolamento di contabilità.

Richiamato l'articolo 16, comma 9-ter, del d.l. 9 agosto 2022, n. 115, convertito nella legge n. 142/2022 (c.d. decreto "aiuti bis"), al dichiarato scopo di favorire l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali entro il ricordato termine del 31 dicembre, ha disposto che con decreto del MEF, su proposta della Commissione Arconet, nel principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui all'allegato 4/1 al d.lgs. n. 118/2011 debbano essere specificati i ruoli, i compiti e le tempistiche del processo di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, anche nel corso dell'esercizio provvisorio. Nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 4 agosto u.s. è stato pubblicato il DM 25 luglio 2023 (sedicesimo decreto correttivo) con cui il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e con la Presidenza del Consiglio dei ministri, ha apportato significative innovazioni ai principi contabili, tra cui le modifiche al principio contabile applicato n. 4/1 relative a ruoli, compiti e tempistiche del procedimento di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali.

Ricordato che, come previsto dal comma 5-quinquies dell'art. 3 del D.L. n. 228/2021 e a decorrere dall'anno 2022, gli Enti possono approvare il bilancio di previsione, entro il 31 dicembre, senza approvare altresì il PEF, le tariffe e il regolamento TARI, che dovranno essere approvati entro il 30 aprile dell'esercizio successivo. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione di PEF, tariffe e regolamenti TARI coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI in data successiva all'approvazione del proprio bilancio, l'Ente deve provvedere ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.

Richiamato l'art. 187 comma 3 quater del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. secondo cui *“Se il bilancio di previsione impiega quote vincolate del risultato di amministrazione presunto ai sensi del comma 3, entro il 31 gennaio la Giunta (decreto del Presidente nel caso delle Comunità di Valle) verifica l'importo delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate ed approva l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'art. 11, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Se la quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è inferiore rispetto all'importo applicato al bilancio di previsione, l'ente provvede immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che adeguano l'impiego del risultato di amministrazione vincolato”*.

Preso atto che il bilancio di previsione 2026-2028 è stato predisposto applicando avanzo vincolato presunto per € 323.972,28.-, come previsto dalla norma di cui al comma che precede.

Viste:

- la deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 30 dd. 12.12.2024, ad oggetto: *“Approvazione del D.U.P. 2025-2027, del Bilancio di previsione finanziario 2025-2027, della Nota integrativa al bilancio e del Piano degli indicatori e dei risultati attesi del bilancio (Bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011).”*;
- il decreto del Presidente n. 169 dd. 30.12.2024, ad oggetto: *“Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027 – P.E.G. parte finanziaria”*;
- il decreto del Presidente n. 51 di data 27.03.2025, avente ad oggetto *“Art. 6 del D. L. 09.06.2021 n. 80, convertito dalla L. 06.08.2021 n. 113, e art. 4 della L.R. 20.12.2021 n. 7. Approvazione dell'Aggiornamento 2025 del “Piano integrato di attività e organizzazione 2023-2025 della Comunità Valsugana e Tesino”*;
- la deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 9 dd. 29.04.2025, dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto: *“Approvazione del Rendiconto di gestione per l'anno 2024 redatto secondo gli schemi di cui ai modelli previsti dall'allegato 10 del D.Lgs. 118/2011”*;
- la deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 23 dd. 25.09.2025, dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto: *“Approvazione bilancio consolidato per l'esercizio 2024”*.

Richiamati:

- il decreto del Presidente n. 116 dd. 31.07.2025 è stato adottato il Documento Unico di Programmazione 2026-2028, per la sola parte relativa alla sezione strategica;
- la deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 24 dd. 25.09.2025 ad oggetto *“Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026-2028 - Sezione strategica. Presentazione al Consiglio”*;
- il Decreto del Presidente n. 167 dd. 14.11.2025 con il quale sono stati approvati lo schema di aggiornamento del D.U.P. 2026-2028, lo schema del Bilancio di previsione finanziario 2026-2028, lo schema della Nota integrativa e lo schema del Piano degli indicatori e dei risultati attesi del bilancio (Bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011).

Vista la Nota integrativa al bilancio di previsione finanziario 2026-2028, Allegato “C”, che analizza e integra i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura degli stessi.

Evidenziato come l'allegato "C" contiene, a fini conoscitivi, la proposta di articolazione delle tipologie in categorie e di articolazione dei programmi in macroaggregati.

Dato atto che, ai sensi dell'art. 172 comma 1, nel D.U.P. 2026-2028, Allegato "A" al presente bilancio di previsione sono indicati gli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione relativo al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti delle unioni di comuni e dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato n. 4/4 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce.

Evidenziato come il D.U.P. 2026-2028 contenga anche il programma triennale delle opere pubbliche ed il programma triennale degli acquisti di forniture e servizi, predisposto dai vari Settori dell'Ente.

Richiamato il comma 1 dell'articolo 18-bis del D.Lgs. n. 118/2011, il quale prevede che le regioni, gli enti locali e i loro enti ed organismi strumentali, adottano un sistema di indicatori semplici, denominato "*Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio*" misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni, redatto secondo lo schema di cui al Decreto del Ministro dell'Interno del 23/12/2015 e ss.mm.ii., ed allegano, ai sensi comma 3, il piano degli indicatori al bilancio di previsione o al budget di esercizio e al bilancio consuntivo o al bilancio di esercizio.

Visti gli indicatori sopra richiamati, contenuti nell'allegato "D", come predisposti dal Settore Finanziario.

Ricordato che la documentazione, approvata con il Decreto del Presidente sopra richiamato:

- con nota prot. 15700 dd. 17.11.2025 è stata depositata a disposizione dei componenti dell'Assemblea per la pianificazione urbanistica e lo sviluppo - istituita ai sensi dell'art. 17 bis 1 della L.P. 16 giugno 2006 n.3, come modificata dalla L.P. 06 luglio 2022 n.7, per l'espressione del parere di competenza;
- è stata depositata a disposizione dei componenti del Consiglio dei Sindaci con nota prot. 15698 dd. 17.11.2025, rispettando i tempi di deposito previsti dal regolamento di contabilità;
- è stata trasmessa all'Organo di Revisione per la redazione del parere di competenza. Dell'avvenuto rilascio del parere è stata data comunicazione ai componenti del Consiglio dei Sindaci e dell'Assemblea per la pianificazione urbanistica e lo sviluppo con nota prot. 16448 dd. 02.12.2025.

Richiamato l'art. 17 bis 1 della L.P. 16 giugno 2006 n.3, come modificata dalla L.P. 06 luglio 2022 n.7, che prevede:

1. *"L'assemblea per la pianificazione urbanistica e lo sviluppo svolge le funzioni di pianificazione urbanistica e di programmazione economica assegnate alla comunità dalla normativa vigente.*
2. *L'assemblea, inoltre, esprime parere preventivo in merito al bilancio della comunità, al piano sociale di comunità e ai programmi di investimento pluriennali. Qualora il parere dell'assemblea sia negativo l'approvazione del medesimo atto da parte del consiglio dei sindaci deve avvenire con una maggioranza qualificata. Lo statuto può riconoscere all'assemblea ulteriori funzioni consultive.*
Omissis...".

Preso atto:

- del parere espresso dal Revisore dei conti, dott. Flavio Bertoldi, conservato agli atti sub prot. 16421 dd. 02.12.2025;
- del parere espresso dall'assemblea per la pianificazione urbanistica e lo sviluppo, giusta deliberazione n. 7 dd. odierna, dichiarata immediatamente esecutiva.

Richiamati inoltre:

- la Legge Regionale 03 maggio 2018, n. 2 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" e s.m.;
- la L.P. n. 18/2015 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al DLgs. 118/2011 e ss.mm. (disposizioni in

materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi a norma degli artt. 1 e 2 della L n.4272009);

- il comma 1 dell'art. 54 della Legge provinciale di cui al paragrafo precedente dove prevede che *"In relazione alla disciplina contenuta nel Decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale"*;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- il Regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali approvato con D.P.G.R. 27.10.1999 n. 8/L e s.m., per quanto compatibile con la nuova armonizzazione contabile;
- il DM 28/09/2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 213 del 13/09/2018, che ha ulteriormente modificato il principio applicato della programmazione di cui all'allegato 4/1 del D. Lgs. 118/2011, prevedendo per tutti gli enti, a prescindere dalla popolazione residente, la modifica del procedimento di approvazione dei documenti programmatori, coordinandone i contenuti e le tempistiche;
- lo Statuto della Comunità Valsugana e Tesino;
- il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione n. 31 del Consiglio di Comunità del 28.12.2017;
 - il *"Codice di comportamento dei dipendenti della Comunità Valsugana e Tesino"*, adottato con decreto del Presidente n. 81 di data 27 dicembre 2022;
 - il decreto del Commissario n. 3 dd. 11.01.2022, con il quale è stato individuato il gestore delle segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio nella figura del Segretario Generale dell'Ente;
 - il decreto del Commissario n. 15 dd. 25.01.2022, con il quale è stato adottato l'*"Atto organizzativo per la disciplina delle modalità operative per l'effettuazione e la comunicazione di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo"*;
 - il decreto del Presidente n. 102 di data 01/07/2025, con il quale sono stati nominati i Responsabili di Settore della Comunità Valsugana e Tesino.

Dato atto che non sussistono situazioni di conflitto di interesse in capo ai responsabili dell'istruttoria di questo provvedimento ai sensi dell'articolo 7 del Codice di comportamento dei dipendenti della Comunità.

Preso visione della documentazione oggetto del presente provvedimento e ravvisata la necessità di procedere con l'approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2026-2028, nonché del bilancio di previsione 2026-2028 e suoi allegati.

Atteso che l'adozione del presente provvedimento rientra nelle proprie competenze, come disposto dall'art. 16 della L.P. 3/2006, sostituito dall'art. 5 della L.P. n. 7 di data 6 luglio 2022.

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 183, comma 4, della Legge Regionale 03 maggio 2018, n. 2 *"Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige"* e s.m., in considerazione della necessità di adempiere alla predisposizione del Piano Esecutivo di Gestione entro fine anno per permettere la piena operatività dell'ente dal 01.01.2026.

Preso atto dei pareri di cui all'art. 185, comma 1, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale 03 maggio 2018, n. 2 e s.m., espressi in forma digitale ed allegati alla presente.

Preso atto della votazione riportata nell'allegato formante parte integrale e sostanziale del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso e considerato,

DELIBERA

1. Di prendere atto del parere favorevole espresso dall'assemblea per la pianificazione urbanistica e lo sviluppo, giusta deliberazione n. 7 dd. odierna, dichiarata immediatamente esecutiva.

2. Di approvare il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2026-2028, Allegato "A", predisposto dal Settore Finanziario, in collaborazione con i vari Settori dell'Ente ed in relazione alle linee programmatiche di mandato e agli indirizzi programmatori forniti dall'Amministrazione.
3. Di approvare il Bilancio di previsione finanziario 2026-2028, Allegato "B", dando atto che, ai sensi del comma 14 dell'art. 11 del D. Lgs. 118/2011, esso rappresenta l'unico documento contabile con pieno valore giuridico, anche con funzione autorizzatoria.
4. Di approvare inoltre i seguenti allegati:
 - la Nota integrativa al bilancio di previsione finanziario 2026-2028- Allegato "C";
 - il Piano degli indicatori 2026-2028, Allegato "D", come previsto dalla normativa vigente.
5. Di dare atto che:
 - nell'allegato "C" è contenuta, a fini conoscitivi, la proposta di articolazione delle tipologie in categorie e di articolazione dei programmi in macroaggregati;
 - l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione relativo al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti delle unioni di comuni e dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce, sono indicati nel (D.U.P.) 2026-2028, Allegato "A" al presente bilancio di previsione.
6. Di dare atto che i documenti inerenti al bilancio di previsione per il triennio 2026-2028 sono stati predisposti in conformità a quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge e da tutte le normative di finanza pubblica.
7. Di prendere atto che il Revisore dei conti ha espresso il proprio parere come previsto dall'art. 43 del D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L e dall'art. 239 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e che lo stesso è conservato agli atti sub prot. 16421 dd. 02.12.2025.
8. Di demandare al Settore finanziario la trasmissione, entro 30 giorni dall'adozione del presente provvedimento, del Bilancio di previsione finanziario 2026-2028 alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP), così come disciplinato dall'art. 161 del T.U.E.L. e ss.mm. ed ii., dando atto che tale adempimento assolve all'obbligo previsto dall'art. 227, comma 6 del decreto legislativo 267/2000 di trasmissione telematica alla Corte dei Conti.
9. Di dare atto che successivamente all'approvazione degli strumenti di programmazione 2026-2028, di cui alla presente deliberazione, il Presidente provvederà a definire il Piano Esecutivo di Gestione ai sensi dell'art. 169 del decreto legislativo n. 267/200 e ss.mm.
10. Di dichiarare, a seguito di separata ed autonoma votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con votazione come da allegato, ai sensi dell'articolo 183, comma 4, della Legge Regionale 03 maggio 2018, n. 2 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" e ss.mm., per le motivazioni espresse in premessa.

Ai sensi dell'art. 4, comma 4, della L.P. 23/92 e ss.mm., avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:

- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 02/07/2010, n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, per motivi di legittimità, ai sensi degli artt. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

<p>Il Presidente <i>Claudio Ceppinati</i></p>		<p>il Segretario Generale <i>dott.ssa Sonia Biscaro</i></p>
---	---	---

Alla presente sono uniti:

- parere di regolarità tecnica
- parere di regolarità contabile
- attestazione di pubblicazione ed esecutività
- esito della votazione

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.